



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
Divisione XI - Sistemi informativi

PREMESSO che il decreto del Presidente della Repubblica n.197 del 28 novembre 2008, recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”, ha accorpato nel Ministero dello Sviluppo Economico gli ex Ministeri delle Comunicazioni e del Commercio Internazionale; che il decreto del 10 gennaio 2013 il Ministro ha provveduto, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge n.196 del 31 dicembre 2009, all’assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 ai responsabili della gestione; che il decreto interministeriale del 19 marzo 2013 ha affidato per l’anno finanziario 2013 all’Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse la gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità; che la Direttiva generale per la gestione anno 2013 ha indicato fra gli obiettivi l’acquisizione di un servizio di assistenza sistemistica di tipo evolutivo per la conduzione del sistema informativo del Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito anche MiSE);

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed il successivo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con DPR n. 207/2010;

VISTA la determina del 2 maggio 2013 con la quale è stata indetta la gara con procedura aperta per l’appalto dei servizi di assistenza evolutiva del sistema informativo del MiSE, aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) attraverso il sistema informativo per gli appalti pubblici europei (SIMAP) in data 22 giugno 2013;

DATO ATTO che il predetto bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Italiana (GURI) in data 1 luglio 2013, n. 76;

CONSIDERATO che la gara *de qua* prevede la divisione dei servizi in affidamento in due lotti funzionali, dei quali il lotto due riguarda l’affidamento dei servizi di evoluzione del supporto agli utenti del sistema informativo del MiSE mediante l’affidamento dei servizi di assistenza e gestione delle postazioni di lavoro informatizzate;



DATO ATTO che, con riferimento al lotto due della gara in argomento, hanno partecipato quattro concorrenti e precisamente: DEA – Development Engineering Automation srl; Nova Systems Roma srl; Management & Consulting; HS Company It srl;

VISTO il decreto direttoriale del 6 settembre 2013 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte presentate a valere sul bando predetto;

VISTO il verbale di gara del 18 settembre 2013 dal quale risulta l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, la regolarità della predetta documentazione presentata e la conseguente ammissione di tutti i concorrenti in gara alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche;

VISTA la clausola del disciplinare di gara ai sensi della quale la commissione giudicatrice, come sopra nominata, avrebbe aperto in seduta riservata le buste relative alle offerte tecniche presentate dai concorrenti;

VISTO il verbale del 3 ottobre 2013 dal quale risulta che le buste tecniche presentate con riferimento al lotto due della gara in argomento sono state aperte in seduta riservata esclusivamente ai fini della mera verifica della presenza dei documenti in esse prodotti;

VISTA la nota del 23 ottobre 2013 protocollo n. 0028709 con la quale il Presidente della commissione giudicatrice ha rappresentato alla stazione appaltante la difformità procedurale tra quanto indicato all'articolo 12, pag. 28, quinto capoverso del disciplinare e quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 283 e 120 del DPR n. 207/2010;

DATO ATTO della errata applicazione delle disposizioni del DPR n. 207/2010 sopra richiamate;

DATO ATTO che la corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate avrebbe comportato l'apertura delle buste tecniche in seduta pubblica;

DATO ATTO che l'errata applicazione delle disposizioni sopraccitate non inficia, tuttavia, le fasi procedurali già espletate dalla commissione giudicatrice poiché afferisce solo ad alcuni atti del procedimento, mantenendosi validi ed efficaci gli atti anteriori, per i quali, non sussistono ragioni invalidanti, né vi è alcuna espressione di discrezionalità da parte della commissione stessa;

CONSIDERATI i principi dell'economicità a cui è sottoposta l'azione amministrativa e quindi la necessità di assicurare il rispetto del *c.d. principio della conservazione degli atti di gara*, quale derivazione del generale principio di conservazione dell'attività amministrativa;

 2



CONSIDERATO altresì che l'esercizio del potere di autotutela, nei termini sopra esposti, trova ulteriore giustificazione nella necessità di garantire: l'economicità dell'azione amministrativa rispetto agli interessi degli operatori economici già coinvolti nella procedura selettiva nonché il puntuale rispetto della *par condicio* degli stessi;

RITENUTO che detta rinnovazione non pregiudica la segretezza e la contestualità dell'apprezzamento del contenuto delle offerte tecniche presentate, sostanziandosi in una mera ripetizione di operazioni di natura oggettiva e, pertanto, scevre da profili di discrezionalità imputabili all'Amministrazione appaltante;

RITENUTO di dovere procedere all'annullamento in sede di autotutela della clausola del disciplinare di gara ai sensi della quale la commissione giudicatrice, come sopra nominata, avrebbe aperto in seduta riservata le buste relative alle offerte tecniche presentate dai concorrenti;

RITENUTO pertanto di dovere rinnovare parzialmente il procedimento di gara, limitatamente al lotto due, per la parte del sub-procedimentale non affetto dal vizio come sopra riscontrato, e quindi dalla fase di presentazione delle offerte tecniche e della susseguente apertura delle stesse in seduta pubblica;

DETERMINA

di acquisire le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determina e, per gli effetti, limitatamente al lotto due della gara in argomento:

1. di procedere all'annullamento in sede di autotutela della clausola del disciplinare di gara di cui alle premesse ai sensi della quale la commissione giudicatrice ha aperto in seduta riservata le buste relative alle offerte tecniche presentate dai concorrenti;
2. di rinnovare parzialmente il procedimento di gara a partire dal primo segmento procedimentale non affetto dal vizio come sopra riscontrato e, quindi, dalla fase di presentazione delle offerte tecniche e della susseguente apertura delle stesse in seduta pubblica.

Roma, 8 novembre 2013

IL DIRIGENTE
(Antonio Maria Tambato)